

zio, quello fra gli sposi che l' avrà addimandato, potrà presentare il giudicato all' Ufficiale dello Stato Civile per far dichiarare il divorzio. La dichiarazione del divorzio si farà all' Ufficiale dello Stato Civile giusta la modula segn. *G H*, e colla inserzione nel Registro matrimoniale, della sentenza concedente il divorzio presente, od in contumacia dell' altra parte, e coll' annotazione di contro all' atto di matrimonio, se esiste. Le dichiarazioni di divorzio per questi casi si faranno rispettivamente a seconda delle Module segn. *G H*. (*Tit. 6, cap. 2, Sez. 1, art. 258.*)

85. Il conjuge che avrà ottenuta la sentenza in ultima Istanza o passata in giudicato "sarà in obbligo di presentarsi nel termine di due mesi avanti l' Ufficiale dello Stato Civile per far pronunciare il divorzio, chiamata legalmente l' altra parte. (*Tit. 6, cap. 2, Sez. 1, art. 264.*)

86. „ Questi due mesi non cominceranno „ a decorrere per le sentenze di prima istanza se non dopo scaduto il termine stabilito per l' appellazione; e riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado d' Appello dopo trascorso il termine di potersi opporre, e quanto alle sentenze pronunciate in contraddittorio ed in ultime Istanze, dopo la scadenza del termine per ricorrere al Tribunale di cassazione. (*Tit. 6, cap. 2 Sez. 1, art. 265.*)